

## DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Oggetto: Integrazione al Decreto dirigenziale della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 288 del 12/08/2020 ad oggetto: Programma annuale delle attività redatto dall'ATC PS 2 per l'anno 2020. Restituzione (totale o parziale), al territorio di gestione programmata della caccia di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura e Centro Pubblico di Riproduzione della Fauna selvatica.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

### DECRETA

- 1) Di integrare il Decreto dirigenziale della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 288 del 12 agosto 2020 con la seguente prescrizione, riferita alla restituzione dell'attività venatoria delle ZZ.RR.CC. "La Bara" (San Costanzo – Fano) e "Valdiveltrica2" (Monteporzio) e CPuRF "Prelato – Monte Giove" (Fano) :
  - *“ nelle giornate in cui è consentita la caccia alla selvaggina stanziale (Lepre e Fagiano), limitatamente alle prime 4 domeniche, il cacciatore ha la possibilità di abbattere un solo capo; ad abbattimento effettuato il cacciatore ha l'obbligo di riporre il fucile in custodia e di uscire dal territorio dell'Istituto.*
  - *Nelle giornate consentite per la caccia alla selvaggina stanziale , limitatamente alle prime 4 domeniche, il cacciatore ha l'obbligo di utilizzo al massimo un solo cane.”*
- 2) Di confermare tutte le altre disposizioni contenute nel D.D. n. 288/202;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto all'ATC PS 2 e agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.

*Si Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.*

*Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Delegato del Dirigente  
P.O. Coordinamento delle attività gestionali,  
Settori Caccia e Pesca Sportiva,  
Coordinamento strutture decentrate e CRAS  
(Dott. Agr. Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Normativa di riferimento:*

- DGR n. 1675 del 30/12/2019 - “L.R. n. 20/2001 - Istituzione e revisione parziale delle Posizioni Organizzative nell'ambito della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta regionale e modifica parziale della DGR n. 467/2019”;
- DDS n. 1/SVM del 27/01/2020 - “L.R.20/2001 – Conferimento incarichi di responsabilità delle Posizioni Organizzative, istituite o revisionate con D.G.R. n. 1675 del 30.12.2019, nell'ambito del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.”;
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- Legge Regionale 12 gennaio 1995 n. 7;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 “Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;

### *Motivazione:*

Con nota del 17/08/2020 prot. n. 62, acquisita al prot. dell'Ente con n. 928568 del 18/08/20 l'Ambito Territoriale di Caccia PS 2 ha fatto richiesta di rettifica del Decreto Dirigenziale della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 288 del 12/08/2020.

La rettifica consiste nell'integrare il Decreto con la prescrizione riferita alla restituzione all'attività venatoria delle Zone di ripopolamento e cattura denominate: “**La Bara**” ricadente nei comuni di San Costanzo e Fano e “**Valdiveltrica2**” ricadente nel comune di Monteporzio e del Centro Pubblico di riproduzione della fauna selvatica denominato “**Prelato – Monte Giove**” ricadente nel comune di Fano:

- “ *nelle giornate in cui è consentita la caccia alla selvaggina stanziale (Lepre e Fagiano), limitatamente alle prime 4 domeniche, il cacciatore ha la possibilità di abbattere un solo capo; ad abbattimento effettuato il cacciatore ha l'obbligo di riporre il fucile in custodia e di uscire dal territorio dell'Istituto.*

*Nelle giornate consentite per la caccia alla selvaggina stanziale, limitatamente alle prime 4 domeniche, il cacciatore ha l'obbligo di utilizzo al massimo un solo cane.”*

Esaminata in istruttoria la proposta presentata e confermate tutte le altre disposizioni contenute nel suddetto Decreto dirigenziale n. 288/20, si ritiene che nulla osti al suo accoglimento.

### *Esito dell'istruttoria:*

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento

**Bianchi Lorella**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI: nessuno

